



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253

<http://www.fofi.it/ordine/> - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

Orario di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9:00/13:00

NEWS N. 01 DEL 19 GENNAIO 2022

WEBINAR DEL 22 GENNAIO 2022 ORE 15

Si informa che in data 22 gennaio alle ore 15 si terrà il webinar gratuito avente ad oggetto “Farmacisti e Farmacie nell’emergenza pandemica da Sars-Cov-2: facciamo il punto”, promosso da Federfarma Puglia unitamente alla Consulta degli Ordini.

Il programma è disponibile qui:

[\[CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA\]](#)

Per partecipare al webinar, occorre registrarsi ([clicca qui](#)) indicando un indirizzo al quale verrà inviato il link di accesso.

In relazione all’importanza ed attualità dell’iniziativa dal punto di vista tecnico-scientifico Vi invitiamo a partecipare.

RIACCREDITAMENTO DEL CORSO FAD “COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI ASPETTI SCIENTIFICI, REGOLATORI E OPERATIVI

Si comunica che il corso realizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Fondazione Francesco Cannavò, con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato riaccreditato presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) e sarà nuovamente fruibile dal 17 gennaio p.v. al 30 giugno p.v.

Si segnala che il corso

- non è sponsorizzato;
- è fruibile gratuitamente per tutti i farmacisti;
- è erogato dal provider Imagine Srl, accreditato presso Age.na.s con ID 6;
 - è fruibile mediante l’iscrizione alla piattaforma FAD al link <https://www.ecmadistanza.it/fadtestcovid19/>, seguendo le istruzioni riportate nel sito;
- nell’apposito spazio “Hai un codice da attivare?” richiede l’inserimento del codice alfanumerico: FCDIACV19
- ha una durata di 2 ore e 40 minuti (escluso il materiale di supporto);
- consente l’attribuzione di 6,5 crediti formativi per coloro che avranno superato il questionario di apprendimento con conseguente certificazione di profitto.

PROROGA SPOSTAMENTO CREDITI E NUOVE REGOLE ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita deliberazione assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha deciso di rivedere alcune regole che disciplinano specifici aspetti del sistema ECM.

Punti 1. e 2. Delibera CNFC del 9.12.2021

Con quanto previsto al punto 1. della suddetta delibera, la CNFC ha ridefinito il termine entro il quale i professionisti sanitari possono effettuare lo spostamento sul portale del Co.Ge.A.P.S. dei crediti ECM conseguiti in relazione ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021, al fine di consentire il recupero dell'assolvimento dell'obbligo nei precedenti trienni formativi, prorogando l'utilizzo di tale funzione di spostamento sino al 30.6.2022.

Come noto, la rendicontazione dei crediti da parte del Provider avviene nei successivi 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento o di termine on-line della FAD, quindi, soltanto successivamente l'AGENAS trasmette al summenzionato sistema informatico del COGEAPS il flusso dati con i crediti conseguiti. Pertanto, a titolo esemplificativo, si rappresenta che i farmacisti non potranno trovare nel proprio archivio dei crediti di aggiornamento professionale (pressappoco fino agli ultimi giorni di marzo 2022), quelli relativi ai corsi ECM con data fine evento attigua al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, per tutti i professionisti sanitari non sarebbe stato possibile utilizzare pienamente lo strumento di spostamento di tali crediti ECM per il recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Si rammenta l'iter per poter utilizzare questa funzione di recupero del debito ECM, che consente di spostare i propri crediti, purché eccedenti l'obbligo individuale, dal triennio 2022/2020 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016:

- entrare nella propria area personale attraverso il link <https://application.cogeaps.it/login> (utilizzando obbligatoriamente lo SPID o la CIE o la CNS) ed accedere nella pagina con il riepilogo delle partecipazioni ECM;
- cliccare su "SPOSTAMENTO CREDITI";
- selezionare da quale triennio a quale triennio si desidera spostare i propri crediti (si ricorda che

debbono essere eccedenti l'obbligo individuale, che non è possibile il doppio salto dal 2022/2020 al 2014/2016, che tale spostamento sarà irreversibile e che, conseguentemente, una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite);

- scegliere il corso e cliccare sul pulsante laterale per la funzione

spostamento, tenendo presente che relativi crediti potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione;

- una volta confermato, lo spostamento sarà effettuato e diventerà irreversibile.

Si precisa, infine, che a seguito dell'uso di tale possibilità di recupero del debito formativo, non saranno applicate al professionista le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2.

La Commissione, al punto 2. della medesima delibera, ha deciso altresì che il COGEAPS proceda d'ufficio - per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente della sopra descritta facoltà di recupero del debito formativo - a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del medesimo triennio.

Punti 3. e 4. Delibera CNFC del 9.12.2021

Il punto 3. della summenzionata delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto un'importante novità, relativa all'automatismo dell'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età. Conseguentemente, il CoGeAPS riconoscerà in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario, salvo che il singolo farmacista comunichi al Consorzio, tramite il già citato portale informatico, lo svolgimento di attività professionale non saltuaria.

Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione. Nel punto 4. della delibera in questione, la CNFC ha ritenuto necessario ribadire quanto già evidenziato dalla scrivente Federazione in precedenti circolari informative, in relazione all'uso inappropriato dello strumento di inserimento manuale dei crediti mancanti tramite portale Co.Ge.A.P.S. prima che sia decorso il già citato termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. La Commissione Nazionale ha evidenziato che, comunque, il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, è in ogni caso subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

ATTIVO DAL 30 DICEMBRE 2021 ANCHE IL CORSO “I DISPOSITIVI MEDICI E IL REGOLAMENTO UE 2017/745: COSA DEVE SAPERE IL FARMACISTA?”

Con l’occasione si ricorda che dal 30 dicembre u.s. è attivo e fruibile sulla piattaforma di formazione a distanza federale www.fadfofi.com, senza oneri economici per tutti gli iscritti all’Albo, il corso denominato “I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?” (Id. 3836-340706).

Anche tale evento fa parte della nuova proposta formativa ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, andando così ad aggiungersi ai due corsi attivati nelle precedenti settimane: dal 9 novembre u.s. la FAD asincrona “SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti” (Id. 3836-337183) e dal 20 dicembre u.s. la FAD asincrona “Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia” (Id. 3836-340678).

PROROGA FRUIZIONE CORSI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2 E DEI VACCINI ANTINFLUENZALI

Si informa che i termini di iscrizione e di fruizione dei corsi che abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei vaccini antinfluenzali in farmacia sono stati prorogati:

- “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” (di seguito “CORSO 1”)
- “Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie” (di seguito “CORSO 2”)
- “Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie” (di seguito “CORSO 3”)

sono stati prorogati al 20 maggio 2022 per l’iscrizione e al 26 maggio 2022 p.v. per la fruizione.

Conseguentemente, è posticipato anche il rilascio dei relativi Attestati ECM, che saranno resi disponibili entro 90 giorni a partire dalla data di chiusura di ciascun corso.

Tenuto conto che le tematiche trattate nei citati corsi sono soggette a costante evoluzione scientifica e normativa, si evidenzia che l’Istituto

Superiore di Sanità ha ritenuto necessario aggiornare i corsi formativi in oggetto editando una seconda edizione degli stessi.

Si rammenta che tali corsi, necessari al farmacista per avviare l'attività di somministrazione dei vaccini, sono accessibili sulla piattaforma formativa dell'Istituto stesso ([CLICCA QUI](#)).

Per ogni informazione attinente ai corsi e/o per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it.

Cordiali saluti

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Petracca

Il Presidente
Dott. Domenico Di Tolla